


PROPOSTA DI LEGGE

N.ro 252/X1

4^A COMM. CONSILIARE



2^A COMM. CONSILIARE

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Consiglio Regionale della Calabria
PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27112 del 22.06.2017

Classificazione 01.15.01

Deliberazione n. 271 della seduta del 20/06/2017

Oggetto: Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria"

Prof. Francesco ROSSI

Presidente o Assessore/i Proponente/i: _____ (timbro e firma) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (timbro e firma) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (timbro e firma) _____

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Biaillo

Dirigente/i Settore/i: _____ (timbro e firma) _____

IL DIRIGENTE
Dipartimento Bilancio

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

		Giunta	Presente	Assente
1	Gerardo Mario OLIVERIO	Presidente	X	
2	Antonio VISCOMI	Vice Presidente	X	
3	Carmela BARBALACE	Componente	X	
4	Roberto MUSMANNNO	Componente	X	
5	Antonietta RIZZO	Componente	X	
6	Federica ROCCISANO	Componente	X	
7	Francesco ROSSI	Componente	X	
8	Francesco RUSSO	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale-

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.
Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio
Dott. Filippo De Cello
IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO CHE

l'art. 117 della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la materia del "Governo del Territorio", in virtù della quale spetta alla legislazione statale la determinazione dei principi fondamentali e alle Regioni la disciplina di dettaglio;

la L.R. 19/02 e ss.mm.ii. "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio Legge Urbanistica della Calabria", disciplina la pianificazione, la tutela ed il recupero del territorio al fine di garantire il corretto uso delle risorse territoriali nonché la regolazione delle trasformazioni fisiche del territorio nel rispetto della salvaguardia delle componenti ambientali e paesistiche;

VISTI

gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

la Legge Regionale n. 7 del 13 maggio 1996 recante "Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla Dirigenza Regionale" ed in particolare l'art. 28, che individua compiti e responsabilità del Dirigente con funzioni di Dirigente Generale;

la D.G.R. n. 2661 del 21 giugno 1999 recante "Adeguamento delle norme legislative e regolamentari in vigore per l'attuazione delle disposizioni recate dalla L.R. n. 7/96 e dal D.Lgs. n. 29/93 e successive integrazioni e modificazioni";

il decreto n. 354 del 24 giugno 1999 del Presidente della Regione recante "Separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e di controllo da quella di gestione" rettificato con D.P.G.R. n. 206 del 15.12.2000;

la Legge Regionale 34/2002 "Riordino delle funzioni amministrative regionali e locali" e ss.mm.ii., e ritenuta la propria competenza;

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/2015 "Nuova macro struttura regionale" che ha istituito, tra l'altro, il Dipartimento n. 11 "Ambiente e Territorio";

la Deliberazione di Giunta Regionale n. 24/2015 "Nomina Dirigenti Generali Reggenti per i dipartimenti della Giunta Regionale, nonché dell'Avvocatura, della Stazione Unica Appaltante, dell'Audit";

la Legge Regionale 4/9/2001, n. 19 e ss.mm.ii. "Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso. Disciplina della pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione Calabria";

la legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria";

RILEVATO che la Legge Urbanistica Regionale già in vigore dall'anno 2002, è stata oggetto delle seguenti numerose modifiche ed integrazioni, soprattutto per necessità contingenti legate a scadenze temporali: 22 maggio 2002, n. 23; 26 giugno 2003, n. 8; 2 marzo 2005, n. 8; 24 novembre 2006, n. 14; 11 maggio 2007, n. 9; 21 agosto 2007, n. 21; 28 dicembre 2007, n. 29; 13 giugno 2008, n. 15; 12 giugno 2009, n. 19; 13 luglio 2010, n. 15; 11 agosto 2010, n. 21; 10 agosto 2011, n. 33; 10 febbraio 2012, n. 7; 10 agosto 2012, n. 35; 15 novembre 2012, n. 55; 20 dicembre 2012, n. 65; 17 luglio 2013, n. 37; 21 luglio 2014, n. 13, 23 gennaio 2015, n. 6, 27 novembre 2015, n. 19, 31 dicembre 2015, n.40 e 5 agosto 2016, n. 28

CONSIDERATO CHE

questa Amministrazione si pone tra gli obiettivi prioritari quelli di una più efficace politica di Governo del Territorio volta a garantire una effettiva azione di tutela, valorizzazione e riduzione dei rischi anche per le aree costiere e, contestualmente, ottimizzare l'impiego delle risorse della prossima programmazione dei fondi comunitari;

ai sensi della presente legge, tutti i comuni della Calabria, ad eccezione di quelli che ricorrono alla procedura semplificata di cui all'art. 27 ter, sono obbligati a dotarsi di Piano Strutturale Comunale in forma singola o associata entro il 31.12.2017;

dal monitoraggio sullo stato di avanzamento di redazione dei predetti piani, è emerso che i comuni sono in forte ritardo, determinato, oltre che dalle consuete difficoltà economiche in cui versano gran parte dei comuni calabresi, soprattutto di piccole dimensioni, dalla complessità e tempistica procedurale di elaborazione ed approvazione degli strumenti urbanistici, con particolare riferimento alla VAS;

i termini fissati dalla legge, inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater, sono scaduti al 31.12.2016 e che dagli incontri tenutisi presso il Dipartimento ambiente e Territorio, è emersa la necessità di consentire tale adesione a tutti i comuni oltre tale data, al fine di rilanciare il principio di pianificazione a consumo di suolo zero, in coerenza gli orientamenti dell'Unione Europea e nazionali;

ai sensi del vigente c.2 bis dell'art. 65 della L.R. 19/02, alla data del 30 Giugno 2017, decadono le previsioni degli strumenti urbanistici determinando, per i comuni calabresi che hanno avviato la procedura di pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'art. 27 quater, l'insorgere di problematiche di gestione pianificatoria oltre che in materia di fiscalità sugli immobili, con evidenti ripercussioni sulla gestione dei bilanci comunali;

è necessario modificare ed integrare il regime normativo della suindicata legge regionale, mediante le proposte di cui all'articolato allegato, e, a tale scopo, presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato "A" alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 *"Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria"*;

VISTI gli allegati A, B, C, in copia conforme all'originale, che costituiscono parte integrante della deliberazione;

EVIDENZIATO che l'articolato di cui al suindicato disegno di legge è stato redatto con il supporto del Settore <<Ufficio legislativo>>, nell'ambito dell'attività di assistenza tecnico-giuridica svolta dal Settore medesimo in favore dei dipartimenti nella redazione dei testi normativi;

PRESO ATTO

- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che il presente provvedimento non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente generale ed il Dirigente di settore del Dipartimento proponente, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa, nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7;


SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale e dell'Assessore competente alla Pianificazione Territoriale ed Urbanistica, a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. di approvare la proposta di modifica ed integrazione della Legge Urbanistica n. 19/02 e ss.mm.ii., come da relazione e articolato allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
2. di presentare al Consiglio regionale il disegno di legge recante "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 "Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria", di cui all'allegato sub "A", unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub "B" e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub "C", allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
3. di trasmettere la presente delibera al Consiglio Regionale, a cura del settore Segreteria di Giunta;
4. di provvedere alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 su richiesta del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, che provvederà contestualmente a trasmetterlo al Responsabile della Trasparenza (trasparenza@regcal.it) per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

IL SEGRETARIO GENERALE



IL PRESIDENTE



Del che è redatto processo verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:
Il Verbalizzante

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 22 GIU 2017 al Dipartimento/i interessato/i al Consiglio Regionale

L'impiegato addetto

Disegno di legge:

"Modifiche e integrazioni alla legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria)"

Articolo 1

(Modifiche all'art. 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. Nell'articolo 27 bis della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19 (Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria), dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

<<3 bis. I comuni associati, ciascuno per il territorio di propria competenza, possono aderire alle procedure di cui agli articoli 27 ter e 27 quater.

3 ter. L'adesione alla procedura semplificata di cui all'articolo 27 ter determina l'automatica dissociazione del comune dal procedimento del PSA, che prosegue qualora permanga una pluralità di comuni associati. L'adesione alla pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'articolo 27 quater, da parte di tutti o alcuni comuni dell'associazione, può avvenire solo previa verifica favorevole della coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva complessiva di cui al comma 3 dell'articolo 27 quater. Contestualmente alla delibera di adesione i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato.

3 quater. Nel caso di dissociazione di alcuni comuni appartenenti all'associazione:

a) i comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme già ricevute anche se hanno espresso l'adesione di cui al comma 3 bis;

b) i contributi liquidati al comune capofila e non ancora utilizzati sono rideterminati proporzionalmente e ripartiti tra i comuni interessati, ai quali sono, altresì, trasferiti gli atti, documenti ed elaborati, anche tecnici, prodotti.>>.

Articolo 2

(Modifiche all'art. 27 ter della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

L'articolo 27 ter della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 2 le parole <<Entro il 31 dicembre 2016, il>> sono sostituite dalla seguente: <<Il>>;

b) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

<<11. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.>>.

Articolo 3

(Modifiche all'art. 27 quater della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 27 quater della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

<<2. Nei comuni che non hanno adottato il piano strutturale comunale o associato, il consiglio comunale, su proposta della giunta comunale, può deliberare

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 27117 del 22.06.2017

Classificazione 01.15.01

l'adesione al principio di "consumo di suolo zero" rivolgendo direttive per la redazione del Piano agli uffici comunali e ai redattori volte al perseguimento di tale obiettivo.>>;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

<<4. Successivamente alla delibera di adesione al principio di "consumo di suolo zero", il comune, ai fini dell'iter di formazione ed approvazione del piano strutturale, deve seguire le procedure di cui all'articolo 27, i cui termini, quale premialità, sono ridotti della metà. Nei procedimenti relativi al PSA la riduzione dei termini si applica solo nel caso di adesione di tutti i comuni dell'associazione. Tale riduzione non si applica per i pareri previsti dal d.lgs. n. 152/2006, ove obbligatori.>>;

c) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

<<5. Contestualmente alla delibera di adesione di cui al comma 2, i comuni possono adottare il documento preliminare o recepire lo stesso se già adottato, previa verifica, con esito favorevole, in ordine alla coerenza tra gli obiettivi e strategie generali del piano in corso di redazione e gli esiti dell'analisi ricognitiva di cui al comma 3.

6. I comuni già beneficiari di contributi per la formazione dei piani possono utilizzare le somme ricevute anche se aderiscono alla procedura di cui al presente articolo.>>

Articolo 4

(Modifiche all'art. 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19)

1. L'articolo 65 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 19, è così modificato:

a) al comma 1 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente <<Nei casi di fusione di comuni il termine di approvazione di cui al primo periodo è fissato in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione del nuovo ente.>>;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

<<1 bis. Ai comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari.>>;

c) al comma 2 bis sono soppresse le parole << e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017,>>;

d) al comma 2 ter sono soppresse le parole << e, comunque, non oltre il 30 giugno 2017,>>.

Articolo 5


(Invarianza di spesa)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. La presente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 271 DEL 20/6/2017

Disegno di legge: "Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 *Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria*".

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

La proposta emendativa alla LR 19/02 ha l'obiettivo prioritario di rilanciare l'adesione al principio della pianificazione a consumo di suolo zero, stabilito nella legge all'art. 27 quater, in piena sintonia con la direttiva d'azione dell'Unione Europea e nazionale, proponendo modelli alternativi a quelli correnti, portatori di logiche e strategie di governo del territorio rispettose del patrimonio e delle identità locali. In particolare:

all'art. 1 - sono state apportate modifiche ed integrazioni oggetto della presente proposta, accogliendo alcune richieste pervenute su specifiche problematiche inerenti la redazione dei Piani Strutturali in forma associata e all'uso dei contributi erogati a tal fine (**art. 27 bis LUR**).

all'art. 2 - è apparso opportuno non limitare, mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura semplificata riservata ai piccoli comuni con dimensionamento inferiore a 5000 abitanti (**art. 27 ter LUR**).

Inoltre, la proposta emendativa, trova riscontro positivo, nelle istanze avanzate dagli Enti locali nei numerosi incontri inerenti lo stato di attuazione dei PSC/PSA.

all'art. 3 - è apparso, altresì, opportuno non limitare, mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura a "consumo di suolo zero" così come anche emerso in occasione dei numerosi incontri con le Amministrazioni comunali relativi allo stato di attuazione del PSC/PSA (**art. 27 quater LUR**).

all'art. 4 - si è ritenuto, inoltre, mantenere per i comuni che aderiscono alla procedura di cui all'art. 27 quater, nonché ai comuni muniti di apposito decreto regionale di approvazione della verifica del non contrasto, la premialità legata alla vigenza delle previsioni degli strumenti urbanistici (PRG e PdF), fino all'adozione dei nuovi Piani. E' stata introdotta, inoltre, la previsione dei casi di fusione di comuni, fissando un termine di approvazione del Piano in dodici mesi decorrenti dalla data di costituzione formale del nuovo ente e riconosciuta una premialità d'accesso ai Comuni che adempiono a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 65, ovvero che approvano lo strumento urbanistico entro il 31.12.2017, alle risorse della programmazione dei fondi comunitari (**art. 65**).

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.


all'art. 5 - è stato precisato che da quanto disposto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

all'art. 3 - è stato precisato la vigenza della nuova norma che decorrerà dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Tarsia

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente
timbro e firma

Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 271 DEL 20-06.2017

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Proposta di legge d'iniziativa della Giunta regionale

"-Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 16 aprile 2002, n. 19 Norme per la tutela, governo ed uso del territorio-Legge Urbanistica della Calabria".

Tipologia della proposta di legge:

Contesto socio-economico cui si riferisce la proposta di legge e gli obiettivi che si intende realizzare, coerentemente con i contenuti della programmazione regionale:

Il disegno di legge regionale in epigrafe, per il contenuto del quale si rinvia all'allegato "B", accoglie le richieste pervenute da parte di amministrazioni ed enti locali inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater della LUR, i cui termini risultano scaduti al 31.12.2016 ed a specifiche problematiche quali la vigenza delle previsioni di piano, collegate ad aspetti di entrate finanziarie per le amministrazioni, nonché prevede modifiche ed integrazioni rivolte ad una più agevole interpretazione ed applicazione della norma.

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale

La proposta emendativa alla LR 19/02 ha l'obiettivo prioritario di rilanciare l'adesione al principio della pianificazione a consumo di suolo zero, stabilito nella legge all'art. 27 quater, in piena sintonia con la direttiva d'azione dell'Unione Europea e nazionale, proponendo modelli alternativi a quelli correnti, portatori di logiche e strategie di governo del territorio rispettose del patrimonio e delle identità locali.

Inoltre, la proposta emendativa, trova riscontro positivo, nelle istanze avanzate dagli Enti locali nei numerosi incontri inerenti lo stato di attuazione dei PSC/PSA.

La necessità di mantenere uno standard di previsioni di Piano degli strumenti comunali si integra al quadro di riferimento per le "politiche del paesaggio" e delle direttive in materia ambientale e quelle più generali per lo sviluppo sostenibile stabilite a livello Europeo, Nazionale e Regionale applicabili a tutto il territorio regionale, da parte di tutti gli enti competenti, secondo gli orientamenti e le indicazioni della Convenzione Europea del Paesaggio (Legge 9 gennaio 2006, n.14), del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s. m. e i.), e della Legge Urbanistica Regionale n.19/2002 e s. m. e i. e dei più recenti strumenti nazionali ed internazionali in materia di sviluppo sostenibile che impone un'attenzione specifica sulla vigenza delle previsioni dei piani e sugli eventuali danni che possono determinarsi nell'ambito di trasformazioni d'uso del territorio non controllate.

Potenziali fruitori delle attività, interventi e contributi previsti dalla proposta di legge, specificando se si tratta di soggetti pubblici o di soggetti privati:

Il disegno di legge regionale accoglie le richieste pervenute da parte di amministrazioni ed enti locali inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater della LUR, i cui termini risultano scaduti al 31.12.2016 ed a specifiche problematiche quali la vigenza delle previsioni di



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

piano, collegate ad aspetti di entrate finanziarie per le amministrazioni, nonché prevede modifiche ed integrazioni rivolte ad una più agevole interpretazione ed applicazione della norma.

Oneri finanziari:

Analisi quantitativa


(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

Il testo normativo di cui alla proposta di legge regionale in esame non comporta alcuna spesa a carico del bilancio regionale

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
art. 1	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che accoglie le richieste pervenute da parte di amministrazioni ed enti locali inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater della LUR, i cui termini risultano scaduti al 31.12.2016 ed a specifiche problematiche quali la vigenza delle previsioni di piano.
art. 2	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che consente mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura semplificata riservata ai piccoli comuni con dimensionamento inferiore a 5000 abitanti e a recepire le richieste che sono pervenute da parte dei comuni nei numerosi incontri.
art. 3	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che consente non limitare, mediante un termine di scadenza, l'adesione alla procedura a "consumo di suolo zero"
art. 4	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma nella quale sono riconosciuti meccanismi di premialità nella determinazione dei punteggi ai fini dell'accesso alle risorse della programmazione dei fondi comunitari
art. 6	Nessun onere finanziario in quanto trattasi di norma che stabilisce l'entrata in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC

Totale 0.00



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art.....		Euro

Missione	Programma	Titolo	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Note
			€	€	€	
			€	€	€	
		Totale	€	€	€	

- spesa annua a regime
- oneri di gestione

Aspetti procedurali ed organizzativi

(modalità e tempi di attuazione delle procedure e conseguenze dell'impatto sulla struttura organizzativa regionale della proposta di legge)

I termini fissati dalla legge, inerenti l'adesione alle procedure semplificate di cui all'art. 27 ter e quater, sono scaduti al 31.12.2016 e dagli incontri tenutisi presso il Dipartimento ambiente e Territorio, è emersa la necessità di consentire tale adesione a tutti i comuni oltre tale data, al fine di rilanciare il principio di pianificazione a consumo di suolo zero, in coerenza gli orientamenti dell'Unione Europea e nazionali.

Ai sensi del vigente c.2 bis dell'art. 65 della L.R. 19/02, alla data del 30 Giugno 2017, decadono le previsioni degli strumenti urbanistici determinando, per i comuni calabresi che hanno avviato la procedura di pianificazione a consumo di suolo zero di cui all'art. 27 quater, l'insorgere di problematiche di gestione pianificatoria oltre che in materia di fiscalità sugli immobili, con evidenti ripercussioni sulla gestione dei bilanci comunali.

Copertura finanziaria:

Indicare con una crocetta la modalità di copertura finanziaria e compilare i relativi riferimenti contabili:

1 - ONERI A CARICO DELL'ESERCIZIO IN CORSO

1.1 Variazione al bilancio annuale vigente con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

- Utilizzo delle risorse stanziato nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi –



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017

Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

- Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Programma n. _____

1.2 Variazione al bilancio annuale vigente con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologia

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente

➤ Tipologia n. _____

1.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Programma n. _____

1.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Programma n. _____

2. GLI ONERI SONO PREVISTI ANCHE (O SOLTANTO) A CARICO DEGLI ESERCIZI FUTURI e la copertura finanziaria si realizza attraverso:

2.1 Variazione al bilancio pluriennale vigente (annualità n+1 e n+2) con riduzione dello stanziamento di altri Programmi:

Utilizzo delle risorse stanziare nel fondo speciale per il finanziamento di provvedimenti legislativi in corso

➤ Anno _____

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 110 Altre spese correnti – Titolo 1 Spese correnti

➤ Missione U.20 Fondi e accantonamenti - Programma U.20.03 Altri fondi – Macroaggregato 205 Altre spese in conto capitale – Titolo 2 Spese in conto capitale

Utilizzo di Programmi non relativi ai fondi speciali, ma concernenti interventi finanziari destinati ad altri settori di spesa

➤ Anno _____, Programma n. _____

2.2 Variazione al bilancio di previsione vigente (annualità n+1 e n+2) con risorse reperite tramite nuove entrate o incremento di quelle previste in una determinata Tipologie:

Titolo di Entrata _____, Tipologia _____ Categoria _____

Incremento dello stanziamento di una Tipologia di entrata esistente



REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "C" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. _____ DEL _____ 2017
Anno _____, Tipologia n. _____

2.3 Copertura di minori entrate attraverso la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa:

Anno _____, Programma n. _____

2.4 Imputazione esatta ad uno o più Programmi del bilancio pluriennale vigente:

Anno _____, Programma n. _____

3. RINVIO AI SUCCESSIVI BILANCI in quanto la proposta comporta oneri solo a partire dagli esercizi successivi e non contiene automatismi di spesa

4. PRESENZA DELLA "CLAUSOLA DI NON ONEROSITA'"

Il Dirigente del Settore
Ing. Francesco Tarsia

IL DIRIGENTE GENERALE REGGENTE
(Dott. Filippo De Cello)



Il Direttore Generale
Regione Calabria
Il Dirigente Generale
Arch. Orsola Reillo